



# UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIOIRE

Sede legale Municipio di Cedegolo – Piazza Roma, 1 – 25051 Cedegolo (BS)

Sede operativa Via San Zenone, 9 - 25040 Berzo Demo (BS)

Tel. 0364/61100 – Fax 0364/622675 – C.F. 90009010175 – P.I. 02148860980  
info@unionevalsavioire.bs.it

ORIGINALE

**DELIBERAZIONE N° 14 del 30/09/2019**

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DELL'UNIONE

Adunanza straordinaria di prima convocazione seduta pubblica

**OGGETTO: ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI E DEGLI SCHEMI CONTABILI DI CUI AL D.LGS. N. 118/2011. PRESA D'ATTO DELLA FACOLTA' DI NON PREDISPORRE IL BILANCIO CONSOLIDATO (ART. 1, C. 831, LEGGE DI BILANCIO 2019)**

L'anno duemiladiciannove, addì trenta del mese di Settembre alle ore 20:00, nella sala riunioni della sede operativa dell'Unione in via San Zenone, 9 a Berzo Demo, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri dell'Unione dei Comuni della Valsavioire.

Intervengono i Signori:

<b>Nominativo</b>	<b>Pres.</b>	<b>Ass.</b>	<b>Nominativo</b>	<b>Pres.</b>	<b>Ass.</b>
BRESSANELLI GIAMPIERO	SI		GOZZI GIOVANNI PIERINO		SI
CITRONI SILVIO MARCELLO	SI		REGAZZOLI BORTOLO		SI
BERNARDI GIOVAN BATTISTA	SI		MAFFEIS MATTIA	SI	
MORGANI SERENA	SI		BOLDINI MATTEO	SI	
PEDRALI ANDREA BORTOLO	SI		TOSA ALBERTO		SI
ODELLI AGOSTINA ANGELA	SI		FRANZINELLI BARBARA	SI	
PELUCHETTI MATTIA	SI		BIANCHI MARINA	SI	
MONELLA ALBERTO BORTOLO	SI				

PRESENTI: 12

ASSENTI: 3

Assiste l'adunanza l'infrascritto Sig. Segretario Dell'unione Dott. Paolo Scelli il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Giampiero Bressanelli, nella sua qualità di Presidente Dell'unione, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**OGGETTO: ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI E DEGLI SCHEMI CONTABILI DI CUI AL D.LGS. N. 118/2011. PRESA D'ATTO DELLA FACOLTA' DI NON PREDISPORRE IL BILANCIO CONSOLIDATO (ART. 1, C. 831, LEGGE DI BILANCIO 2019)**

Il Responsabile del Servizio Finanziario dell'Unione Rag. Massimo Maffessoli illustra l'argomento segnalando che, per i comuni fino a 5.000 abitanti, in considerazione delle maggiori difficoltà gestionali connesse alle ridotte dimensioni, il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato da ultimo dall'art. 1, c. 831, L. 30 dicembre 2018, n. 145, prevede la possibilità di non predisporre il bilancio consolidato (art. 233-bis, comma 3); per le Unioni di Comuni si applica al riguardo la normativa applicabile al Comune di maggiori dimensioni.

Il Comune di maggiori dimensioni all'interno dell'Unione dei Comuni della Valsaviore, Berzo Demo, è inferiore a 5000 abitanti.

Il Responsabile del Servizio Finanziario conclude sostenendo quindi che l'Unione dei Comuni della Valsaviore intende avvalersi della facoltà di cui al comma 3 dell'art. 233 bis del Tuel, a partire dal bilancio consolidato 2018 in quanto allo stato attuale tale documento, con riferimento agli enti e le società che rientrano nel perimetro di consolidamento dell'Unione, non presenta una valenza informativa significativa.

Si ritiene, pertanto, di esonerare il Servizio Economico Finanziario dell'Unione da tale incombenza in considerazione del fatto che il nuovo ordinamento contabile ha ampliato notevolmente gli adempimenti e la complessità delle procedure mettendo in difficoltà soprattutto i comuni di piccole dimensioni.

Detta facoltà, tuttavia, non riguarda la tenuta della contabilità economico-patrimoniale.

Dopo di che

#### **L'ASSEMBLEA DELL'UNIONE**

Udita la relazione del Responsabile del Servizio Finanziario

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42, e recante "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi*", con il quale è stata approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali (regioni, province, comuni ed enti del SSN);

ATTESO che la suddetta riforma è un tassello fondamentale della generale operazione di armonizzazione dei sistemi contabili di tutti i livelli di governo, nata dall'esigenza di garantire il monitoraggio e il controllo degli andamenti della finanza pubblica e consentire la raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio con quelli adottati in ambito europeo;

TENUTO CONTO che l'applicazione del nuovo ordinamento contabile determina un forte impatto gestionale e organizzativo sugli enti, con conseguente incremento del carico di lavoro non solo per il servizio finanziario ma in capo a tutti i servizi, in quanto richiede l'applicazione di nuove regole, la revisione dei processi lavorativi, l'adozione di nuovi schemi e di nuovi documenti contabili e implica numerose competenze in materia contabile da parte degli organi coinvolti, con un notevole sforzo di aggiornamento normativo;

RICORDATO sinteticamente che l'applicazione della riforma richiede obbligatoriamente per tutti gli enti:

- l'approvazione del documento unico di programmazione ai sensi dell'art. 170, d.Lgs. n. 267/2000;
- l'adozione degli schemi di bilancio e di rendiconto per missioni e programmi di cui agli allegati n. 9 e 10 al decreto legislativo n. 118 del 2011, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici;

- l'applicazione completa della codifica della transazione elementare a ogni atto gestionale e in particolare a tutti i titoli di incasso e di pagamento trasmessi al tesoriere comunale;
- l'adozione del piano dei conti integrato di cui all'articolo 4 e allegato n. 6 del d.Lgs. n. 118/2011;
- l'adozione anche per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti della contabilità economico-patrimoniale a decorrere dal 2018;

CONSIDERATO che, per i comuni fino a 5.000 abitanti, in considerazione delle maggiori difficoltà gestionali connesse alle ridotte dimensioni, il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato da ultimo dall'art. 1, c. 831, L. 30 dicembre 2018, n. 145, prevede la possibilità di non predisporre il bilancio consolidato (art. 233-bis, comma 3);

CONSIDERATO altresì che, per le Unioni di Comuni si applica al riguardo la normativa applicabile al Comune di maggiori dimensioni;

PRESO ATTO che il Comune di maggiori dimensioni dell'Unione, Berzo Demo, è inferiore a 5000 abitanti;

VISTA la nota IFEL pubblicata il 29 luglio, nella quale si chiarisce che *"il bilancio consolidato 2018 è da ritenersi a tutti gli effetti facoltativo anche per gli enti che (...) abbiano corredato il consuntivo 2018 degli allegati del conto economico e dello stato patrimoniale previsti dalla contabilità economico-patrimoniale. Il comma 3 dell'articolo 227 TUEL non osta a tale interpretazione, in quanto prescrive la successione degli obblighi "nelle more dell'adozione della CEP" per gli enti minori (in sostanza, solo gli enti minori che hanno optato per la CEP sono tenuti al consolidato), ma non potendo tener conto della facoltatività "assoluta" del bilancio consolidato ora introdotta"*, confermando che la facoltà di non predisporre il bilancio consolidato decorre già nel 2019 (con riferimento all'esercizio finanziario 2018) a prescindere dal comportamento che l'ente ha già tenuto in relazione alla contabilità economico-patrimoniale;

VISTA la nota di ARCONET in risposta al quesito posto dal Responsabile del Servizio Finanziario Maffessoli Massimo *"Si richiama preliminarmente l'articolo 1 comma 831 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, che ha corretto il comma 3 dell'articolo 233-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prevedendo che gli enti locali, con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, possono non predisporre il bilancio consolidato.*

*Poiché l'Unione dei Comuni della Valsaviore ha più di 5.000 abitanti, come riferito nel quesito, si deve richiamare altresì l'articolo 1 comma 115 della legge 7 aprile 2014 n. 56 in quanto prevede che le disposizioni normative previste per i piccoli comuni si applicano alle Unioni composte da Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.*

*Pertanto per il combinato disposto delle norme sopra richiamate se l'Unione dei comuni della Valsaviore risulta composta esclusivamente da comuni tutti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti può non predisporre il bilancio consolidato";*

RITENUTO che la contabilità finanziaria offra gli elementi informativi sufficienti per assolvere in maniera completa alle finalità connesse alla redazione del bilancio consolidato previste dalla legge;

RITENUTO dunque opportuno, anche in considerazione delle citate difficoltà gestionali, esercitare la facoltà di non predisporre il bilancio consolidato, ai sensi dell'art. 233-bis, c. 3, del d.Lgs. n. 267/2000;

RILEVATO che la Corte dei conti, Sez. delle Autonomie, nella deliberazione n. 18/2019 che approva le linee guida per la relazione dei revisori sul bilancio consolidato degli enti territoriali per l'esercizio 2018, ha confermato che *"è onere degli Enti formalizzare la scelta con apposita deliberazione"*;

CONSIDERATO che la competenza in ordine all'esercizio di tale facoltà sia attribuita al Consiglio comunale, non solo per la generale competenza in materia di bilancio e rendicontazione, ma anche in relazione al

fatto che il principio contabile all. 4/3 al d.Lgs. n. 118/2011, al paragrafo 9.1, prevede che *“i prospetti riguardanti l’inventario e lo stato patrimoniale al 1° gennaio dell’esercizio di avvio della nuova contabilità, riclassificati e rivalutati (...) sono oggetto di approvazione del Consiglio”*;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto dell’Ente;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO il parere di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge dai 12 consiglieri presenti e votanti

#### **DELIBERA**

1) di avvalersi, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, della facoltà prevista dall’art. 233-bis, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato da ultimo dall’art. 1, c. 831, L. 30 dicembre 2018, n. 145, che consente agli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti di non predisporre il bilancio consolidato;

2) di trasmettere il presente provvedimento:

- a tutti i responsabili di servizio;
- all’organo di revisione economico-finanziaria
- alla Banca dati amministrazioni pubbliche (BDAP)

Infine l’Assemblea, con separata votazione espressa con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge dai 12 consiglieri presenti e votanti

#### **DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente Dell'unione  
Giampiero Bressanelli

Il Segretario Dell'unione  
Dott. Paolo Scelli

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

(Art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267)

(Art. 32, c. 1, della legge 18.06.2009, n. 69)

Il sottoscritto Responsabile del Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

**CERTIFICO**

che copia del presente verbale è stata pubblicata sul sito web istituzionale di questa Unione accessibile al pubblico, per quindici giorni consecutivi dal 29/10/2019 al 13/11/2019

Lì, 29/10/2019

Il Segretario Dell'unione  
Dott. Paolo Scelli

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

(Art. 134, comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**CERTIFICA**

che la suesesa deliberazione

X è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, D.Lgs.267/2000

è divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, (*decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione*).

Lì, 29/10/2019

Il Segretario Dell'unione  
Dott. Paolo Scelli

---